



..... O M I S S I S

5.2 Modifica del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 129/2024

IL SENATO ACCADEMICO

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'art. 27 della Legge Regionale del Lazio n. 16/96;**
- **Visto l'art. 19 della Legge n. 240 del 30.12.2010, modificata con Decreto Legge n. 5 del 9.02.2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 35 del 4.04.2012;**
- **Visto il D.M. n. 226 del 14.12.2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 308 del 29.12. 2021 ed entrato in vigore il 13.01.2022;**
- **Visto il Regolamento in materia di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1248, prot. n. 45509, del 19.05.2023;**
- **Vista la Legge n. 33 del 12.04.2022;**
- **Viste le Linee Guida per l'Autovalutazione e la Valutazione del Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 26 del 13 febbraio 2023 (AVA 3);**
- **Viste le note esplicative di DiSCo Lazio, prot. n. 3363 del 14.04.2023 e prot. n. 11009 del 12.12.2023;**
- **Visto il D.M. n. 930 del 29.07.2022 e successive FAQ dell'1.03.2024 e del 9.04.2024;**
- **Considerata la necessità di adeguare il Regolamento in materia di Dottorato di ricerca alle intervenute modifiche normative;**
- **Presenti e votanti 33: con voto unanime espresso nelle forme di legge dalla Rettrice, dal Prorettore Vicario, dalle Senatrici e dai Senatori: Giannini, Allocca, Arcieri, Asquini, Birindelli, Borgia, Casolini, Catarci, Checquolo, De Vito, Di Franco, Ferrari, Giuliani, Giustini, Laghi, Lari, Marchetti, Miglio, Rossi, Salducci, Trapasso, Altezza, Anzuini, Boileau, Cavallo, Rotundo, De Rosa, Ferrara, Gagliano, Lucci, Vita**

DELIBERA



di approvare la modifica del “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca” nei punti di seguito elencati:

- **l’art. 5 è modificato e integrato come segue:**
 - **co. 2, “Il Team Qualità e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ciascuno per le proprie competenze, definiscono criteri e indicatori e promuovono sistemi di monitoraggio, autovalutazione e valutazione, con particolare riferimento a: a) la permanenza dei requisiti previsti per l’accreditamento, anche avvalendosi delle indagini di valutazione del Corso di Dottorato di cui all’art.16, co. 11, del presente Regolamento; b) la previsione di un sistema di ascolto dei dottorandi anche attraverso la rilevazione e l’analisi delle loro opinioni; c) il funzionamento complessivo del Corso e l’efficienza rispetto alle risorse impegnate; d) la formazione dei dottorandi; e) il livello di internazionalizzazione; f) le attività di ricerca dei dottorandi; g) gli indicatori quantitativi e qualitativi individuati per i Corsi di Dottorato; h) gli esiti occupazionali; i) il numero di borse aggiuntive attivate mediante convenzioni ovvero ottenute grazie alla partecipazione a bandi competitivi regionali, nazionali o internazionali.”;**
 - **co. 3: “È attivata presso ciascun Corso di Dottorato una Commissione di Gestione dell’Assicurazione Qualità (CGAQ) nominata dal Collegio di Dottorato, composta dal Coordinatore, da una rappresentanza del Collegio, dal referente amministrativo, se presente, e/o altro personale Tecnico-Amministrativo coinvolto in attività di management didattico del Corso e da una rappresentanza dei dottorandi. La Commissione di Gestione dell’Assicurazione Qualità (CGAQ) ha funzioni di controllo e verifica della qualità delle attività dottorali e di monitoraggio dei processi di Assicurazione Qualità. Concorre alle attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal Sistema AVA.”;**
- **l’art. 6 bis, co. 6, lett. h), è così modificato: “l’eventuale accoglimento, nei casi di frequenza congiunta con una scuola di specializzazione medica, della domanda di riduzione delle attività dottorali e di riduzione delle annualità di iscrizione al dottorato a un minimo di anni due, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale.”;**
- **l’art. 8, co. 4, è integrato con la seguente frase: “In caso di borse finanziate da enti terzi tale possibilità è subordinata all’assenso scritto degli stessi.”;**
- **l’art. 9 è così riformulato:**



- co. 2: ***“I dottorandi, titolari o non titolari di borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e tenuti al pagamento della tassa regionale e al pagamento dell’imposta di bollo per ogni anno di iscrizione.”***;
- co 3: ***“I dottorandi con un’invalidità riconosciuta non inferiore al 66% o con riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, o comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, ma non dal pagamento dell’imposta di bollo.”***;
- co. 4: ***“In caso di mancato pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo entro la scadenza comunicata, la carriera e/o l’erogazione dei ratei della borsa di Dottorato è sospesa fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa.”***;
- all’art. 11, co. 1, l’espressione ***“L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice (art. 13) [...]”*** è integrata con l’espressione ***“ai soli fini dell’espletamento delle prove, fatte salve le successive verifiche di competenza dell’Amministrazione”***;
- il comma 1, lett. a), dell’art. 14 è spostato all’art. 11, co. 4;
- l’art. 14, co. 1, lett. a), è così modificato: ***“I dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati con l’Ateneo e impegnati in attività di elevata qualificazione esclusivamente per i Corsi accreditati dal MUR come Dottorati industriali, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 226/21.”***;
- l’art. 16, co. 11, è così modificato: ***“Vige per tutti i dottorandi l’obbligo di partecipare alle indagini di valutazione del corso di Dottorato promosse durante e alla conclusione dello stesso.”***;
- l’art 16 bis, co. 5, è integrato con la lettera e): ***“studenti stranieri in attesa di visto”*** e con la seguente frase: ***“In caso di contemporanea iscrizione, la richiesta di sospensione si deve applicare “contemporaneamente” a entrambi i corsi di studio.”***;
- l’art. 18, co. 10, ***“Entro 15 giorni dalla discussione della tesi, il Dottore di ricerca ha l’obbligo di depositare una copia della stessa [...]”*** è integrato con l’espressione ***“ad accesso aperto”***;
- l’art. 25 è integrato con il comma 2: ***“Il dottorando che usufruisce della contemporanea iscrizione non può partecipare anche a un programma di dottorato in co-tutela.”***;
- l’art. 28, sulle norme transitorie, è soppresso.



Senato
accademico

Seduta del
14 maggio 2024

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
F.to Antonella Polimeni

..... **O M I S S I S**